

DECISIONE DIRIGENZIALE N. 110 DEL 10/06/2026

OGGETTO: Servizio di campagna prevenzione radon presso gli impianti in gestione a Milanosport S.S.D. S.p.A., mediante affidamento diretto ex art. 50, co. 1 let. b), D.Lgs. 36/2023 – REP.89/2026 CIG BBEF7F8270
Decisione a contrarre e Determina di aggiudicazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che il gas radon è un gas radioattivo naturale, incolore, inodore e insapore, derivante dal decadimento dell'uranio presente nel suolo e nelle rocce, che può infiltrarsi negli edifici attraverso crepe, cavedi, impianti o locali interrati, accumulandosi negli ambienti chiusi, in particolare interrati e seminterrati scarsamente ventilati, con possibili effetti pregiudizievoli per la salute respiratoria;

Premesso che Milanosport S.S.D. S.p.A., al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e degli utenti, necessita della realizzazione di una campagna di prevenzione del rischio derivante dall'esposizione al gas radon mediante attività di monitoraggio, rilevazione e analisi dei livelli di concentrazione del gas negli ambienti interessati, in conformità alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Rilevato che il sottoscritto ha nominato Responsabile Unico del Progetto (RUP), l'Arch. Alessandro Cazzaniga, Responsabile dell'Ufficio Tecnico, dipendente della Stazione Appaltante il quale ha dichiarato, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e art. 15 e 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente affidamento;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. prevede che, in caso di affidamento diretto, la Stazione Appaltante individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per il suo valore, distante dalla soglia comunitaria;

Appurato che:

- l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 e s.m.i. definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche



nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice”;

- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Dato atto che con nota prot. n. 376/2026 del 28/05/2026, tramite la piattaforma telematica Sintel, è stato invitato a presentare offerta per l'affidamento in parola il Dott. Achille Bergantin- con cod. fiscale BRGCLL76B16H264L e P.IVA 08064090965, con studio in Rho (MI) in Via Mengato 17- operante in qualità di Fisico Medico ed Esperto di Radioprotezione ed in possesso delle massime competenze tecniche richieste per l'esecuzione della prestazione in oggetto, individuato tra gli operatori del mercato di riferimento ed iscritto su Sintel;

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., vista la natura dell'affidamento non si richiederà la garanzia definitiva per l'esecuzione del servizio in oggetto;

Rilevato che con offerta recante protocollo informatico Sintel nr. 1780650794741, presentata il giorno 05/06/2026, il Dott. Achille Bergantin, libero professionista, con cod. fiscale BRGCLL76B16H264L e P.IVA 08064090965, si è dichiarato disposto ad eseguire il servizio richiesto alle condizioni economiche e qualitative ritenute congrue e coerenti con i prezzi di mercato, nonché compatibili con le esigenze organizzative e le tempistiche previste;

Considerato che per il servizio in epigrafe è stato acquisito il CIG BBEF7F8270;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante ha provveduto a verificare il possesso dei requisiti di carattere generale (art. 94 e 95) dell'operatore economico mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) di ANAC;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Rilevato che nulla osta all'affidamento al Dott. Achille Bergantin che risulta in possesso di adeguata esperienza nel settore di riferimento;

Visti:

- il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

DETERMINA

per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1) di affidare il Servizio di campagna prevenzione radon presso gli impianti in gestione a Milanospoort S.S.D. S.p.A mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. – CIG BBEF7F8270 – REP. 89/2026, al Dott. Achille Bergantin, con cod. fiscale



BRGCLL76B16H264L e P.IVA 08064090965, per un corrispettivo complessivo pari a € 6.000,00 (euro seimila/00) oltre I.V.A. da commisurarsi a corpo

- 2) di stabilire la durata dell'affidamento in 18 mesi decorrenti dalla data dell'ordine/comunicazione del Responsabile Unico del Progetto o da altra data evidenziata nella comunicazione di affidamento del servizio, comunque in funzione della disponibilità dei documenti da produrre a carico della Stazione Appaltante;
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- 4) di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG BBEF7F8270 e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 19 dicembre 2023, n. 610 e s.m.i.;
- 5) di precisare che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante potrà verificare le dichiarazioni, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- 6) di dare atto che la presente aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, co. 5 del D.Lgs. 36/23 in combinato disposto con l'art. 52 del medesimo decreto;
- 7) di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e con pagamento sul conto dedicato per l'affidamento in oggetto, come comunicato dalla Società appaltatrice, nel rispetto della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari
- 8) di dare atto che la spesa complessiva di € 6.000,00 (euro seimila/00), oltre al contributo previdenziale del 4% pari a € 240,00, ed IVA di legge, trova copertura nei bilanci esercizi 2026 e 2027, i quali presentano la necessaria disponibilità.
- 9) di demandare al RUP tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- 10) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul profilo internet di Milanospport S.S.D. S.p.A., nella sezione "Gare d'Appalto" ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Milanosport S.S.D. S.p.A.
Il Direttore Generale
Dr. Lorenzo Enrico Lamperti